massimo

27992-25

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

ACR

Composta da

Vito Di Nicola	- Presidente -	Sent. n. sez. 1107
Giovanni Liberati	- Relatore -	UP – 24/6/2025
Andrea Gentili		R.G.N. 11345/2025
Lorenzo Bucca		
Giovanni Giorgianni		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Vincenzo Di Ciero

sul ricorso proposto da [redacted]

avverso la sentenza del 28/11/2023 della Corte d'appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per le parti civili, [redacted] in proprio e quali esercenti la potestà sulla figlia minore [redacted] l'avv. [redacted] in sostituzione dell'avv. [redacted] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle ulteriori spese di giudizio sostenute dalle parti civili;
uditi per il ricorrente l'avv. [redacted] e l'avv. [redacted] che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 novembre 2023, depositata il 5 novembre 2024, la Corte d'appello di Firenze, provvedendo sulla impugnazione proposta da [redacted] nei confronti della sentenza del 27 aprile 2022 del Tribunale di Firenze, con la quale lo stesso [redacted] era stato condannato alla pena di 15 anni di reclusione in relazione al reato di violenza sessuale continuata su minore, di cui agli artt. 81 cpv., 61, n. 5), 609-*bis*, commi 1 e 2, n. 1, e 609-*ter*, commi 1, nn. 4) e 5), e 2, cod. pen., ha assolto l'imputato dai reati contestatigli, con la sola esclusione di quello relativo alla condotta commessa il 21 ottobre 2019, rideterminando la pena per tale fatto residuo in otto anni, due mesi e venti giorni di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando l'imputato alla rifusione delle ulteriori spese di giudizio sostenute dalla parte civile.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante gli Avvocati [redacted] che lo hanno affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, articolato, motivo si denunciano, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed errata applicazione degli artt. 81 cpv., 61, n. 5), 609-*bis*, commi 1 e 2, n. 1, e 609-*ter*, comma 1, nn. 4) e 5), cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, evidenziando che nella sentenza impugnata era stata sottolineata l'assenza di prova in ordine a tutti i fatti contestati, salvo poi affermare, contraddittoriamente, la sopravvivenza della responsabilità in relazione a un unico episodio, quello che si sarebbe verificato il 21 ottobre 2019, successivamente alla festa di compleanno di [redacted] figlio della teste [redacted] anche in relazione al quale, peraltro, la Corte d'appello, nello sviluppo della motivazione, aveva evidenziato incongruenze nella testimonianza della vittima e tra le dichiarazioni di quest'ultima e quelle degli altri testimoni tali da precludere un giudizio di responsabilità.

Si censura, in particolare, la valutazione frazionata delle dichiarazioni della minore vittima delle condotte contestate, consentita solo quando i fatti succedutisi nel tempo hanno cadenze cronologiche non recenti, mentre i fatti contestati al ricorrente erano tutti tra loro ravvicinati, compreso quello ritenuto provato (contestato come commesso il 21 ottobre 2019), essendo stati contestati fatti commessi tra il settembre 2019 e il 28 ottobre 2019, e le dichiarazioni della persona offesa erano state rese pochi giorni dopo i fatti, posto che il 6 novembre 2019 venne presentata la querela (la sera stessa della rivelazione dei fatti alla mamma) e rese le altre dichiarazioni, fino all'incidente probatorio, del 3 luglio 2020.

Inoltre, tra i vari episodi contestati vi era una interferenza fattuale, logica e cronologica, in presenza della quale non è ammessa la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, risultando illogica e contraddittoria l'esclusione da parte della Corte d'appello della responsabilità in relazione all'ultimo episodio (in data 28 ottobre 2019, in occasione di una premiazione sportiva) e l'affermazione di responsabilità in ordine a quello del 21 ottobre 2019 (che sarebbe in occasione di una festa di compleanno, dopo la quale il ricorrente aveva riaccompagnato a casa la minore).

Si sottolinea l'erroneità del riferimento alla presenza di un altro bambino assieme alla vittima in occasione dell'unico residuo episodio ritenuto provato, essendo detta circostanza stata categoricamente esclusa dal nonno di tale bambino, e anche del riferimento alle consegne di piccole somme di denaro da parte del ricorrente alla minore, riferita in modo impreciso da quest'ultima, che aveva comunque dichiarato, contrariamente a quanto riferito dalla madre, di aver ricevuto la somma di 5 euro in monete, mentre la madre aveva affermato di aver trovato due banconote da 10 euro che la figlia le aveva detto di aver ricevuto dal ricorrente.

Si censura anche quanto affermato a proposito del giudizio di attendibilità della minore, confermato in termini generali, e la contraddittorietà tra tale affermazione e l'assoluzione per tre degli episodi contestati per insufficienza della prova degli stessi, sottolineando anche la contraddittorietà con quanto riferito dalla madre, con la conseguente insussistenza delle condizioni per poter confermare la condanna anche in relazione al residuo episodio del 21 ottobre 2019.

Si lamenta anche la scarsa rilevanza attribuita alle dichiarazioni della maestra della bambina, che aveva dichiarato di aver saputo da quest'ultima di essere stata toccata nelle parti intime dall'allenatore di calcio mentre si trovava negli spogliatoi, posto che il ricorrente non era il suo allenatore ma solo un accompagnatore, e anche a quelle della teste [redacted] che aveva accompagnato in automobile la bambina in occasione del primo episodio dalla stessa narrato, posto che tale teste aveva escluso che il ricorrente fosse sceso dall'auto, con la conseguente impossibilità di verificazione dell'episodio contestato come commesso in ascensore.

In definitiva l'inattendibilità della minore e le smentite alle sue dichiarazioni provenienti dagli altri testimoni renderebbero gravemente e palesemente illogica la conferma della dichiarazione di responsabilità per l'episodio residuo del 21 ottobre 2019, posto che anch'essa sarebbe fondata su dichiarazioni non attendibili della minore e non riscontrate.

2.2. In secondo luogo, si lamenta l'errata applicazione degli artt. 62-*bis*, 133 e 609-*bis*, comma 3, cod. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento della ipotesi del fatto di minore gravità e delle circostanze

attenuanti generiche, nonostante l'assoluzione da tre dei quattro fatti contestati, l'ultimo dei quali (per il quale era intervenuta l'assoluzione) era stato giudicato il più grave, e la lieve compromissione della libertà sessuale della vittima, nonché, nella prospettiva del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'immotivata esclusione dello stato di incensuratezza del ricorrente, che era stato sottolineato nell'atto d'appello.

3. Con memoria del 18 giugno 2025 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva con la quale, nel replicare alle richieste formulate con la memoria del Procuratore Generale, con la quale è stato sollecitato il rigetto del ricorso, ha ribadito la fondatezza di entrambi i motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente.

2. Va, in premessa, rammentato, alla luce del contenuto della pronuncia impugnata e dei rilievi sollevati dal ricorrente con il primo motivo, a proposito della indebita valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, che, in tema di prova testimoniale, trova applicazione il principio della scindibilità della valutazione, in quanto il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa, dovendo tuttavia dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni di tale diversa valutazione e dei motivi per cui essa non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova (Sez. 2, n. 10193 del 13/02/2024, Petrone, Rv. 286139 - 01).

La valutazione frazionata delle dichiarazioni confessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimoniali è, dunque, da ritenersi consentita quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, quando questa sia necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica - ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica - con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell'intero racconto (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 01).

Anche in tema di reati sessuali è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, quando queste siano riferibili a una molteplicità e diversità di episodi succedutisi nel tempo, soprattutto se con cadenze cronologiche non recenti, in quanto un eventuale giudizio di inattendibilità su alcune circostanze non necessariamente inficia la credibilità delle altre parti del racconto, non essendo sempre e necessariamente ravvisabile, in tale ipotesi, un'interferenza fattuale e

logica tra le parti del discorso (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273530 - 01).

Sempre in tema di reati sessuali è considerata legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, cosicché l'eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica tra gli aspetti del narrato per i quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e quelli che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrati (Sez. 3, n. 3256 del 18/10/2012, dep. 2013, B., Rv. 254133 - 01, che ha ritenuto legittima la sentenza di merito che, pur condannando gli imputati per il reato previsto dall'art. 609-*bis* cod. pen. per effetto delle dichiarazioni della vittima, ha escluso la sussistenza della violenza sessuale di gruppo sul presupposto che alcune di tali dichiarazioni non fossero verosimili).

Deve, invece, ritenersi illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, le cui dichiarazioni possono essere da sole poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, ove la parte ritenuta inattendibile sia imprescindibile antecedente logico dell'altra parte (Sez. 4, n. 21886 del 19/04/2018, Cataldo, Rv. 272752 - 01), ossia quando il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero infici la plausibilità delle altre parti del racconto (Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160 - 01).

3. A tali criteri, consolidati e univoci nella giurisprudenza di legittimità e che il Collegio condivide e ribadisce, non si è attenuta la Corte d'appello di Firenze, che, nel riformare la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per tutti e quattro i fatti di violenza sessuale contestatigli, commessi tra il 21 settembre 2019 e il 28 ottobre 2019, cui il primo giudice era pervenuto in considerazione della ritenuta attendibilità della minore e dei riscontri alle sue dichiarazioni, ha assolto l'imputato da tre di tali quattro episodi di violenza sessuale, confermandone la responsabilità solo in relazione a quello del 21 ottobre 2019, senza adeguatamente e logicamente spiegare le ragioni della ritenuta credibilità della vittima solo in relazione a tale episodio (il terzo, in ordine di tempo, tra quelli contestati).

La Corte d'appello, pur giudicando attendibili le dichiarazioni della minore, ne ha evidenziato la genericità e l'imprecisione, con particolare riferimento agli episodi qualificati come "dell'ascensore" e "della premiazione" e "l'ultimo episodio" (che sarebbe stato quello più invasivo), a causa dell'insufficiente approfondimento nel corso dell'incidente probatorio e del dibattimento, sottolineando come per i primi due episodi "non è stato possibile ricostruire con esattezza la cornice temporale, visto l'insanabile contrasto tra la sequenza indicata dalla bambina e quella riferita dalla madre e le dichiarazioni della [redacted] che escluderebbe che

quella sera [redacted] abbia riaccompagnato la bambina a casa" (pag. 15 della sentenza impugnata).

La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto insufficiente, o, comunque, contraddittoria, la prova in relazione a tali episodi, ritenendo, invece, provato, sulla base delle dichiarazioni della minore, l'episodio del 21 ottobre 2019, sottolineando quanto dichiarato dalla [redacted] a proposito del fatto che dopo la festa di compleanno del figlio l'imputato aveva riaccompagnato a casa la bambina, sottolineando che "l'aver ritenuto la penale responsabilità per tale episodio non equivale a dire che la minore sia inattendibile per gli altri fatti riferiti, ma solo – occorre ribadirlo – che la prova per detti episodi risulta incompleta e carente di aspetti rilevanti anche per mettere in condizione l'imputato di difendersi" (pag. 16 della sentenza impugnata).

Si tratta, ad avviso del Collegio, di motivazione insufficiente e, soprattutto, priva di adeguata illustrazione, alla stregua dei criteri ricordati, delle ragioni della diversa valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della minore, posto che l'affermazione di responsabilità per il residuo fatto del 21 ottobre 2019 si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della vittima.

Queste, poi, sono state raccolte nel medesimo contesto, ossia nell'unico incidente probatorio espletato, si riferiscono a fatti cronologicamente assai vicini tra loro, essendo contestati come commessi tra settembre 2019 e il 28 ottobre 2019, realizzati con modalità analoghe, ossia approfittando del fatto di trovarsi da solo con la vittima per riaccompagnarla a casa in accordo con i genitori, ponendo in essere atti simili (ossia toccamenti delle parti intime e baci sulla bocca, accompagnati dalla consegna di piccole somme di denaro e dalla richiesta di non rivelarli a nessuno), tra loro collegati, in una sorta di progressione criminosa, stante la crescente invasività degli atti, l'ultimo dei quali turbò la bambina inducendola a rivelarli alla madre.

Vi è, dunque, una evidente interferenza fattuale e logica tra gli aspetti del narrato della persona offesa per i quali non è stata ritenuta raggiunta la prova della veridicità e quelli che, invece, sono stati giudicati intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrati, che la Corte d'appello non ha adeguatamente considerato, essendosi limitata a evidenziare le imprecisioni presenti nelle dichiarazioni della minore in ordine agli episodi ritenuti non sufficientemente provati e per i quali è intervenuta assoluzione, senza, però, indicare e illustrare le ragioni della diversa valutazione delle dichiarazioni della minore relative al fatto del 21 ottobre 2019 ritenuto provato e dei motivi per cui tale diversa valutazione non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della valutazione della medesima prova dichiarativa.

Ne consegue la necessità di un nuovo esame delle prove disponibili, in particolare delle dichiarazioni della vittima, da condurre sulla scorta dei criteri

ricordati in tema di valutazione frazionata della prova dichiarativa, onde adeguatamente e logicamente giustificare l'eventuale conferma di tale diversa valutazione.

4. La sentenza impugnata deve, pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, che si atterrà ai criteri ricordati nella valutazione delle prove dichiarative, rimanendo con ciò assorbito il secondo motivo di ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 24/6/2025

Il Consigliere estensore
Giovanni Liberati

Il Presidente
Vito Di Nicola

Depositata in Cancelleria

Oggi, 30 LUG. 2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Vincenzo Di Ciero